

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE</p> <p align="center">Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)</p> <p>Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276</p> <p>Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it</p> <p>P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it</p>	
--	---	---

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'IC NOVENTA di PIAVE

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTI il D.P.R. 249/98 e il D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 della Costituzione Italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal VADEMECUM su BULLISMO e CYBERBULLISMO pubblicato dall’USR del veneto il 27.08.2018

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal compendio SAFE WEB pubblicato nel numero agosto7settembre 2017 di POLIZIA MODERNA

CON DELIBERA n. 141/p del 25 giugno 2019

ADOTTA

Il seguente **REGOLAMENTO per la PREVENZIONE e il CONTRASTO del BULLISMO e CYBERBULLISMO** integrato dal **PROTOCOLLO DI AZIONE** contro ogni forma di **BULLISMO e di CYBERBULLISMO**

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto alle modalità storiche in cui si è manifestato il bullismo, un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella particolare forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate

dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. L'IC Noventa di Piave, stante il dilagare delle nuove tipologie di devianza agite dagli adolescenti, intende **attivare sinergie con le famiglie e con le altre istituzioni del territorio**, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere collettivo e di educare, nel contempo, gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il **bullismo** e il **cyber bullismo** in tutte le loro forme.

TITOLO 1

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 1 – Diritti/Doveri degli studenti

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2 - Bullismo

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni -di sistematica prevaricazione e soprusemesse in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3 - Cyberbullismo

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 4 – Contrasto all'*hatespeech*

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile; in linea con l'art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d' Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa ...), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omettosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità del DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico dell'IC Noventa di Piave:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente e il team *bullismo* e *cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di *bullismo* e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del *bullismo* e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del *bullismo* e *cyberbullismo*;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità del REFERENTE per il BULLISMO e CYBERBULLISMO

Il **REFERENTE** per il Bullismo e il Cyberbullismo dell'IC Noventa di Piave:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del *bullismo* e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*".

Il **TEAM** per il BULLISMO (costituito da almeno 3 membri):

- coordina le azioni preventive e di contrasto quali la sorveglianza, la valutazione/gestione di situazioni segnalate, il monitoraggio, la consulenza ...

Art. 7 – Obblighi e responsabilità del COLLEGIO dei DOCENTI

Il Collegio Unitario dei Docenti dell'IC Noventa di Piave:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità dei CONSIGLI di CLASSE

Ogni Consiglio di Classe dell'IC Noventa di Piave:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art. 9 – Obblighi e responsabilità dei DOCENTI

Ogni singolo Docente dell'IC Noventa di Piave:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 10 – Obblighi e responsabilità dei GENITORI

I genitori dell'IC Noventa di Piave:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del *bullismo* e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di *bullismo*, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

Art. 11 – Obblighi e responsabilità degli ALUNNI

Gli alunni dell'IC Noventa di Piave:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 12 –Tipologie di Bullismo e di Cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 13 – Sanzioni disciplinari

L'Istituto considera, come infrazioni gravi, tutti i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di *bullismo* e *cyberbullismo* e li sanziona sulla base di quanto previsto nel protocollo d'azione del bullismo e cyberbullismo. Gli episodi di *bullismo* e *cyberbullismo* saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 14 – Provvedimenti disciplinari

Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque, la polizia postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

TITOLO 2

PROTOCOLLO DI AZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Il presente Protocollo d'Istituto contro ogni forma di **bullismo** o di **cyberbullismo**, esprime la ferma volontà dell'IC "Noventa di Piave" di **sensibilizzare** tutte le figure coinvolte nella vita scolastica su questo tema e di contrastare qualsiasi fenomeno di prevaricazione; esso integra i Regolamenti vigenti con indicazioni relative alla prevenzione ed all'eventuale gestione di fenomeni di bullismo-cyberbullismo; gli interventi potranno essere attivati utilizzando le sole risorse interne o richiedendo il supporto dei servizi del territorio; oltre alla gestione delle situazioni conclamate, il protocollo ha anche una **finalità preventiva**, come specificatamente richiesto all'art. 4 comma 5 della **Legge 71/17** ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"): "Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'**educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche**, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti".

Art. 15 – Definizioni

Il **bullismo** (traduzione italiana dell'inglese "bullying") è definibile come una serie di azioni persecutorie, caratterizzate da violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, nei confronti di una vittima che viene volutamente danneggiata e isolata. Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni continuative e persistenti
- Azioni perpetrate da un gruppo (minimo 2/3 persone) nei confronti di un singolo
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola
- Mancanza di sostegno da parte dei membri del gruppo, per cui la vittima si sente isolata ed esposta, ha paura di riferire gli episodi di bullismo temendo rappresaglie e vendette
- Conseguenze a livello personale e sociale sia per la vittima che per il bullo (scarso rendimento o abbandono scolastico, problemi psicologici, condotte devianti...); le ripercussioni negative spesso si presentano anche negli spettatori passivi

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO / LITIGIO / REATO.

Comportamenti molestatori, che mirano alla prevaricazione nei confronti di un soggetto ritenuto più debole o fragile per un qualche motivo (fisico, psicologico, culturale, etnico, ecc.), **in numero sempre crescente si verificano anche a scuola** e possono concretizzarsi in una pluralità di forme di aggressione/sopraffazione, spesso perseguite in assenza di testimoni adulti.

Il **cyberbullismo** è una particolare forma di bullismo, definita espressamente dall'art. 1 comma 2 della Legge 71/2017: "Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Si tratta, quindi, di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave dal momento che in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata all'interno di una comunità molto ampia, soprattutto perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese ed in luoghi diversi.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico nella stessa, che subisce passivamente tali molestie.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime.

Impersonation: Creazione da parte del persecutore di un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose.

Trickery e Outing: diffusione tramite internet, sms, etc. di informazioni intime e/o private della vittima, ottenute dopo aver instaurato con la stessa un rapporto di confidenza.

Exclusion: esclusione intenzionale di un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo, riducendo nella vittima la popolarità tra il gruppo dei pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

I soprusi e le prevaricazioni emergono **soprattutto durante la tarda pubertà e l'adolescenza, ma sempre più** si manifestano in misura significativa a partire **dalle ultime classi della Scuola Primaria.**

Art. 16 – Normativa di riferimento

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere **bullismo e cyberbullismo** in tutte le loro forme, in sinergia con le famiglie e le preposte Istituzioni territoriali, così come previsto dalle seguenti **norme**:

Artt. 3-33-34 Costituzione italiana;

Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

Artt. 2043-2047-2048 del Codice civile;

Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

"Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", MIUR aprile 2015;

Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;

Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017

Legge 29 maggio 2017 n. 71.

Art. 17 – Prevenzione

Per i ragazzi nativi digitali le interconnessioni tra vita e tecnologia sono la normalità. Essi, pur essendo spesso tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti e le conseguenze dannose innescate; e tale fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo nell'utilizzo dei nuovi media. Ciò fa sì che alcuni rischi -tipici del mondo digitale- possano non essere percepiti come tali ed è dunque compito degli adulti -famiglie, insegnanti, educatori- affrontarli con l'obiettivo di prevenirli.

Tra i principali rischi, sia di carattere comportamentale che di matrice tecnica, ricordiamo:

- possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alle età evolutive;
- videogiochi diseducativi;
- pubblicità ingannevoli;
- accesso ad informazioni scorrette;
- virus informatici, in grado di infettare computer e cellulari;
- possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o ragazzi/e (adescamento);
- rischio di molestie o maltrattamenti da parte di coetanei (cyberbullismo);
- scambio di materiale a sfondo sessuale (sexting);

- uso eccessivo di internet/cellulare (dipendenza).

Tra le misure di prevenzione che la scuola mette in atto ci sono, in primis, le azioni finalizzate a promuovere la cultura dell'inclusione, del rispetto dell'altro e delle differenze, così che l'utilizzo di internet e dei cellulari, oltre che collocarci all'interno di un sistema di relazioni, ci renda consapevoli e capaci di gestire, con un certo grado di trasparenza, i rapporti che si sviluppano in tale ambiente, riuscendo a riconoscere e controllare le proprie emozioni.

A tal fine è responsabilità di ciascun docente cogliere ogni opportunità/occasione, per riflettere insieme agli alunni sui rischi in oggetto, nonché monitorare costantemente le relazioni interne al gruppo o alla classe, onde individuare possibili situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente -anche mediante il ricorso alle figure di sistema specializzate (psicologo CIC)- per sostenere il singolo nelle situazioni di difficoltà personale e indirizzare il gruppo verso l'instaurazione di un clima positivo, di reciproca accettazione e rispetto, nelle circostanze di difficoltà socio-relazionale. Gli interventi educativi interni -agiti ogni volta che se ne profili la necessità- potranno essere ulteriormente rinforzati dalla partecipazione a progetti e/o iniziative esterne, finalizzate al trattamento dei casi di **bullismo/cyberbullismo**, cui la scuola porrà particolare attenzione, selezionando iniziative significative, promosse da Enti e/o Associazioni di comprovata affidabilità.

Presso la scuola è attivo uno "Sportello di ascolto" rivolto a tutti gli alunni, articolato in colloqui individuali e/o collettivi, utili a migliorare il benessere personale e scolastico di chi vi si rivolge, mediante un'attività di supporto della sfera emotiva, relazionale e comportamentale. Lo "Sportello" prevede, al suo interno, anche uno spazio riservato ai docenti ed ai genitori, al fine di individuare strategie efficaci e condivise, per affrontare le problematiche tipiche dell'età adolescenziale.

Il sito web istituzionale offre, inoltre, strumenti che l'IC Noventa di Piave ha divulgato ampiamente tra gli alunni di tutte le classi:

- La **linea di ascolto 1.96.96** (attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno) e la **chat** (attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00 (sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00) di **Telefono Azzurro**, che accolgono tutte le richieste di ascolto e di aiuto che pervengono da bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o da parte di adulti, che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minore. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro; dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.
- Il **servizio Hotline** che si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici o ad altri contenuti illegali/dannosi, diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il "**Clicca e Segnala**" di Telefono Azzurro e "**STOP-IT**" di Save the Children. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia. Anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni è attualmente impegnata in diverse attività a sostegno della navigazione protetta dei minori ed è competente a ricevere segnalazioni su qualsiasi tipo di reato informatico.

Art. 18 – Procedura operativa nei casi in cui si verifichino fenomeni di bullismo o cyberbullismo

1. **Segnalazione** dell'episodio di bullismo o cyberbullismo da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza con comunicazione diretta al referente antibullismo e/o al Dirigente attraverso modulo cartaceo (cfr. Scheda di segnalazione);
2. **Verifica** della segnalazione, nel più breve tempo possibile, da parte di una o più figure autorizzate (Dirigente Scolastico - Vicepreside - docente di classe o del plesso - psicologo dello sportello CIC - referente/i d'Istituto per il bullismo-cyberbullismo - team bullismo al completo) **attraverso colloqui con le persone coinvolte e/o altre modalità di raccolta delle informazioni**; il Dirigente Scolastico / Vicepreside valuta l'opportunità di un eventuale immediato coinvolgimento dei genitori del bullo e della vittima.
3. Scelta delle **specifiche azioni di intervento**. È innanzitutto necessario prevedere l'aiuto alla vittima attraverso una o più delle seguenti azioni:
 - sostegno emotivo da parte dei docenti di classe;
 - colloqui con il responsabile dello sportello (percorso individuale e protetto) con eventuale training di assertività e autostima, individuale o di piccolo gruppo.
4. Programmazione del **monitoraggio** (tempistica in base alla gravità dell'evento).
5. **Implementazione** delle azioni stabilite (per verificarne l'efficacia si stilerà, durante il monitoraggio, un verbale sul retro della Scheda di segnalazione).

Art. 19 – Sanzioni/Procedimenti disciplinari/Interventi educativi

L'Istituto considera come **infrazioni gravi i comportamenti di bullismo-cyberbullismo accertati** e li sanziona sulla base di quanto previsto dai Regolamenti d'Istituto, integrati dal presente Protocollo; gli autori di tali comportamenti vanno incontro a **sanzioni particolarmente incisive** e devono seguire **percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica**, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", modificato ed integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235.

Si precisa inoltre che le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola **non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o a persone.**

Caso specifico	Responsabile (della scuola)	Azione intrapresa	Procedure disciplinari	Interventi educativi
L'alunno utilizza il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente	Docente presente	L'alunno/a deposita il dispositivo spento sulla cattedra o in un luogo sicuro per tutta la durata delle attività; l'oggetto viene ripreso a fine giornata	L'episodio viene segnalato come richiamo nel Registro Elettronico	Rileggere/ ricordare l'art 4 del Regolamento d'Istituto per la PREVENZIONE e il CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO e spiegarne le motivazioni
L'alunno utilizza in modo reiterato il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente	Docente presente, Dirigente Scolastico / Vicepreside	L'alunno/a deposita immediatamente il dispositivo sulla cattedra o in un luogo sicuro; il docente informa DS o Vicepreside; il DS/Vicepreside a sua volta avvisa la famiglia, che dovrà sostenere un colloquio con la Dirigenza e ritirare il cellulare.	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico	Rileggere/ ricordare l'art 4 del Regolamento d'Istituto per la PREVENZIONE e il CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO e spiegarne le motivazioni; produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento, comprendente scuse formali verso i docenti /Dirigente
L'alunno effettua foto, riprese audio, video senza autorizzazione del docente	Docente presente, Dirigente Scolastico / Vicepreside/ Consiglio di Classe	L'alunno/a deposita immediatamente il dispositivo sulla cattedra o in un luogo sicuro; il docente informa DS o Vicepreside; il DS/Vicepreside avvisa la famiglia, che dovrà sostenere in giornata un colloquio con la Dirigenza e ritirare il dispositivo.	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento; sospensione fino a 7 giorni con o senza obbligo di frequenza*	Rileggere/ ricordare l'art 4 del Regolamento d'Istituto per la PREVENZIONE e il CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO e spiegarne le motivazioni; produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento, comprendente scuse formali verso i docenti /Dirigente
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Docente presente Dirigente scolastico/ Vicepreside/ Consiglio di classe/ Referente bullismo e	L'alunno/a deposita immediatamente il dispositivo sulla cattedra o in un luogo sicuro; il docente informa DS o Vicepreside; intervento del Dirigente scolastico e convocazione delle parti coinvolte;	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento; sospensione fino a	Rileggere/ ricordare l'informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 spiegarne le motivazioni; produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento,

	cyberbullismo/ Autorità competenti	denuncia alle autorità competenti	15 giorni, con o senza obbligo di frequenza*. Eventuali altre disposizioni degli Organi / Enti esterni coinvolti	comprendente scuse formali verso la persona offesa
L'alunno/a è coinvolto/a in un atto di bullismo- cyberbullismo ^{oo} non configurabile come reato nel ruolo di bullo	Dirigente Scolastico / Vicepreside	Il Dirigente Scolastico / Vicepreside convoca la famiglia e un Consiglio di Classe straordinario per irrogare la sanzione disciplinare	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento; sospensione fino a 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza*	Svolgimento di attività socialmente utili presso la Scuola o Associazioni di volontariato contattate dalla stessa, sotto la supervisione e responsabilità dei genitori; azioni riparatorie nei confronti della vittima; interventi educativi con il gruppo coinvolto e la classe, anche in presenza di un esperto
L'alunno/a è coinvolto/a in un atto di bullismo- cyberbullismo ^{oo} configurabile come reato nel ruolo di bullo	Dirigente Scolastico/ Vicepreside	Il Dirigente Scolastico / Vicepreside sporge denuncia all'autorità competente dopo aver convocato le famiglie di tutte le persone coinvolte; convoca inoltre il Consiglio d'Istituto	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento; si applica la sospensione da 15 a 30 giorni, con o senza obbligo di frequenza*. Eventuali altre disposizioni degli Organi / Enti esterni coinvolti	Svolgimento di attività socialmente utili presso Associazioni di volontariato contattate dalla scuola, sotto la supervisione e responsabilità dei genitori; azioni riparatorie nei confronti della vittima; percorso di riabilitazione psicologica

^{oo} Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatta comunque la Polizia Postale, che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

* la valutazione sull'obbligo di frequenza viene fatta dall'organo preposto alle decisioni sulla sanzione: qualora l'alunno/a rappresenti un pericolo o abbia un'influenza eccessivamente destabilizzante per la comunità scolastica, può essere valutate come più opportuna la sospensione a casa. Nei casi consentiti (sanzioni superiori a tre giorni), è inoltre possibile prevedere l'esclusione dalle uscite/visite didattiche e dai viaggi d'istruzione.

L'iter disciplinare intrapreso e i riferimenti normativi per la determinazione dei reati saranno conformi al **VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO** dell'USR Veneto (2018).

Art. 20 – Denuncia alle autorità competenti

Qualora il fatto segnalato configuri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, nello specifico la Polizia Postale, se trattasi di reato compiuto attraverso internet.

Art. 21 – Segnalazione al Questore

Al di fuori dei casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art. 7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonizione nei confronti del minore responsabile, purché abbia compiuto i 14 anni.

Art. 22 – Segnalazioni presso Enti Istituzionali

Siti utili:

* <https://www.generazioniconnesse.it>

* <https://www.commissariatodips.it>

* È possibile inoltrare un'istanza di oscuramento, rimozione o blocco di dati dannosi riguardanti il minore, diffusi in rete, al titolare del trattamento oppure al gestore del sito internet o del social network; qualora il destinatario non provveda entro 48 ore, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali mediante segnalazione o reclamo;

* Di seguito il link al modulo per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali affinché, entro 48 ore dalla segnalazione, disponga il blocco/divieto della diffusione online di materiale diffamatorio/persecutorio o contenuti ritenuti atti di cyber bullismo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

Art. 23 – Monitoraggio-Valutazione dell'efficacia degli interventi

Le figure che hanno gestito i singoli casi **monitorano l'evolversi della situazione**: se essa si risolve, sarà sufficiente **rimanere attenti** (in particolare sulla situazione di sofferenza della vittima); se invece continua, è necessario **procedere con altri interventi, eventualmente integrandoli**.

Sarà in ogni caso necessario **tenere alto il livello di vigilanza** da parte di tutto il personale scolastico, in particolare nei luoghi più a rischio (spogliatoio, bagni, corridoi...); si dovrà inoltre lavorare per (ri)costruire la fiducia dell'alunno/a in se stesso e verso gli altri, riducendo i livelli d'ansia. Le attività di monitoraggio vengono verbalizzate, nei tempi programmati, sul retro del Modulo B1.

Art. 24 – Informazione agli alunni e alle famiglie

La scuola informa le famiglie dei nuovi alunni sul contenuto di tutti i documenti relativi alla prevenzione e al contrasto del bullismo-cyberbullismo in vari momenti e modi: all'atto dell'iscrizione (attraverso la firma congiunta del Patto di corresponsabilità educativa, del quale va conosciuto e condiviso anche il documento integrale), durante le riunioni periodiche della scuola, attraverso gli incontri di informazione/formazione per i genitori e il sito d'Istituto.